

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 400)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1959

Norme sulla carriera del personale direttivo
per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge tende a regolare una limitata immissione di personale nella carriera direttiva per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, istituita con l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, al fine di assicurare alla carriera funzionari esperti che possano organizzare i servizi e, nello stesso tempo, curare la specializzazione professionale di coloro che entreranno successivamente a far parte del ruolo.

Con l'occasione si è provveduto altresì a porre in corrispondenza della carriera amministrativa il ruolo direttivo aggiunto del Ministero degli affari esteri (già ruolo speciale transitorio di gruppo A). In tal modo si viene ad assicurare agli impiegati del suddetto ruolo — il quale non è attualmente in corrispondenza con altri ruoli organici — i benefici che la legge accorda al personale appartenente ai ruoli aggiunti in corrispondenza con quelli ordinari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la prima applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a conferire in soprannumero, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, un posto di Commissario amministrativo capo e due posti di Commissario amministrativo superiore nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri ad impiegati delle carriere direttive di altre Amministrazioni dello Stato che rivestano qualifica corrispondente o che abbiano tre anni di anzianità nella qualifica inferiore.

Il posto in soprannumero di Commissario amministrativo capo sarà riassorbito dopo la promozione o la cessazione dal servizio degli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di Commissario amministrativo superiore e di quelli che saranno nominati alla predetta qualifica in virtù del precedente comma.

Nell'organico del ruolo saranno tenuti complessivamente scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi.

Art. 2.

Il ruolo speciale transitorio di gruppo A del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, sostituito dal ruolo direttivo aggiunto in virtù dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è posto in corrispondenza della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di Commissario amministrativo di 3^a classe, a cui possono partecipare gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui al precedente articolo, i quali abbiano maturato, alla data del bando di concorso, una anzianità complessiva di almeno otto anni nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto.

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario ed è composta di un consigliere di Stato e di tre funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

- a) la qualità del servizio prestato;
- b) gli incarichi di natura amministrativa svolti in Italia e all'estero;
- c) la conoscenza di lingue straniere;
- d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del candidato.

I titoli di cui alle lettere a) e b) devono riferirsi al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo aggiunto.

La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera a), di quindici punti per la valutazione degli incarichi di cui alla lettera b) e di dieci punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere c) e d).

Per conseguire l'idoneità il candidato deve riportare almeno venti punti nella valutazione della qualità del servizio prestato; qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto ot-

tenuto si aggiungono i punti riportati nelle altre categorie di titoli.

I candidati che abbiano conseguito l'idoneità nella valutazione della qualità del servizio sono ammessi a sostenere l'esame che consiste in una prova orale vertente sul diritto amministrativo e la contabilità generale dello Stato, con riferimento ai servizi d'istituto dell'Amministrazione degli affari esteri.

Per la valutazione di tale prova la Commissione esaminatrice del concorso dispone di 30 punti e per conseguire l'idoneità il candidato deve riportare almeno 20 punti.

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei è formata secondo la votazione complessiva risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli riportati nella prova di esame.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri.